



COMUNE DI ALTARE – Provincia di Savona Area Finanziaria- tributi

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 18/11/2019 REGISTRO GENERALE N. 535 DEL 18/11/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, richiesta di offerta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni periodo 01/01/2020 al 31/12/2022. Approvazione documenti. Cig: **2EF2AD5F92**

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3153/2019 con il quale il sottoscritto veniva individuato quale Responsabile del settore Economico-finanziario nonché del Servizio Tributi e Fiscalità Locale cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Dato atto che con deliberazione n. 32/2019 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G) e il Piano delle Performance 2019/2021, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Dato atto che questo ente gestisce attualmente mediante concessionario privato l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni;

Considerato che la concessione è in scadenza il prossimo 25/01/2020 per cui si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito;

Ritenuto opportuno sotto il profilo economico e funzionale mantenere l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, in quanto l'organizzazione interna all'ufficio tributi non consente la gestione diretta, data la specificità, complessità, ed articolazione dello stesso;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Visti gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali a specifici soggetti iscritti nell'apposito Albo presso il Ministero delle Finanze;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n.289 che, in attuazione del suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle



COMUNE DI ALTARE – Provincia di Savona Area Finanziaria- tributi

province e dei comuni;

Considerato che l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi della normativa sopracitata, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, il valore della presente concessione, per tutta la durata contrattuale è pari a € 38239,92. Tale valore è stato determinato sulla base degli incassi realizzati nel triennio 2017/2019 per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamato l'art. 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

Dato atto che il contratto da affidare per la concessione in oggetto (valore € 38239,92) è un contratto sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), mediante la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Appurato che la presente acquisizione è un intervento per il quale:

- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la concessione del servizio di cui l'ente necessita o servizi comparabili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/99, come risulta dall'elenco delle convenzioni Consip attive pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, secondo cui, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga (paragrafo 3.1.2): *"l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali"*;

Dato che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:


a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio, derivanti dalle riscossioni del triennio 2014/2016;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto colma l'esigenza di mantenere all'esterno il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2022 permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;



COMUNE DI ALTARE – Provincia di Savona Area Finanziaria- tributi

- c) il principio della tempestività viene assicurato perché attraverso la procedura in oggetto è possibile ottenere offerte in maniera celere;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, provvedendo a richiedere offerte attraverso l'indagine di mercato, tra soggetti iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito con Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché, nonostante l'esiguità del valore della concessione sia pari ad € 38239,92, sul quale occorre calcolare il canone da versare al comune, viene richiesta la migliore offerta ai soggetti iscritti nel sopra richiamato Albo;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché l'unico requisito obbligatorio è quello dell'iscrizione al citato Albo, imprescindibile per poter operare nel servizio in oggetto;
- g) il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it; all'albo pretorio on line e alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i) il principio della rotazione viene garantito con l'indagine di mercato pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente dando la possibilità a tutti gli operatori economici che hanno i requisiti di presentare l'offerta;
- Ritenuto pertanto di procedere con una determina in forma semplificata dando atto di quanto segue:
- Oggetto dell'affidamento: concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni periodo 01/01/2020 al 31/12/2022;
 - Valore della concessione per l'intero triennio (art. 167 del D.Lgs n. 50/2016): € 38239,92;
 - Canone minimo richiesto per l'intero triennio: € 9087,00 (euro 3029,00 annuali);
 - Tipo di procedura per la scelta del concessionario: affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) con richiesta di offerta con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inteso come maggior canone offerto ad unico operatore economico;
- Ritenuto di dover approvare gli atti per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2020-31/12/2022, costituiti da:
- capitolato d'oneri (allegato A);
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;



COMUNE DI ALTARE – Provincia di Savona Area Finanziaria- tributi

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate:

1. di avviare la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2020 -31.12.2022, in conformità a quanto disposto DALL'ART. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
2. di determinare il canone annuo minimo a favore del Comune in € 3.029,00 (€ 9.087,00 per il triennio);
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs n. 50/2016 il valore della concessione per l'intero triennio è di € 38239,92;
4. di approvare: il capitolato d'oneri (allegato A); l'avviso pubblico per l'indagine di mercato con richiesta di offerta (allegato B); modello 1 "offerta economica e dichiarazioni sostitutive (allegato C);
5. di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 167/2000 che:
 - l'oggetto del contratto è: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - la forma del contratto è: pubblica – amministrativa
 - le condizioni e clausole sono quelle previste nel capitolato d'oneri e nell'avviso pubblico per l'indagine di mercato;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
7. di disporre:
 - la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
 - la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco www.comune.calendasco.pc.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;
8. DI ATTESTARE a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Fortunato Rog. Daniele)





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZEF2AD5F92
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 38.239,92
Oggetto	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ICP ANNI 2020-2021 E 2022 A DITTA ESTERNA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-


[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI
PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(APPROVATO CON DETERMINA N 245 DEL 18/11/2019)**

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al regolamento vigenti e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone fisso con i criteri di cui al D.Lgs. citato. Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale previsto dal D.M. 289/2000.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (TRE), a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti o formazione di ruoli, al recupero delle partite non pagate riferite al periodo di propria gestione; tutti i costi relativi a tale gestione-stralcio, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.

Con l'assunzione del servizio il concessionario subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuta a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.

Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dalla differenza risultante tra l'incasso lordo ed il canone versato al Comune

Il Concessionario deve versare al comune, qualsiasi possa risultare l'incasso, il canone annuo di euro 3029,00(euro tremilaventinove,00 annui) minimo garantito, salvo quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato.

Qualora la concessione decorra da data successiva al 1° gennaio, il Comune riconoscerà al Concessionario, ai fini del computo del canone dovuto, i ratei d'imposta e i diritti riscossi dal 1° gennaio in poi.

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva,

conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione ritenendosi compensato per quest'ultimo titolo dalla devoluzione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/93 e senza alcuna esclusione.

ART. 5 - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

Il conferimento della concessione può essere effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: per servizi o forniture di valore contrattuale (inteso come il corrispettivo a favore del concessionario) inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

ART. 6 - VERSAMENTI

Con l'Assunzione del servizio il Concessionario assume la qualifica di Agente contabile e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei Conti, come previsto dall'articolo 93 del D.lgs. 267/2000. La Mancata presentazione del Conto Giudiziale comporta la risoluzione del contratto e la denuncia del fatto alla Corte dei Conti;

Tutti i versamenti relativi alla tipologia di entrata in concessione vengono effettuati dai contribuenti su specifici conti correnti indicati dal concessionario.

Il canone annuo fisso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate da versarsi entro il 30mo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione dell' indennità di mora, al tasso legale in essere, sulle somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910, n.639.

ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI / COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 28.12.01 n. 448, così come espressamente recepito dal Decreto Ministero Economia e Finanze 13 luglio 2004 prot. n. 17729/2004/dpf/uff (pubblicato sulla G.U. dell' 8 ottobre 2004) al concessionario possono essere affidati, a semplice richiesta, altri servizi relativi a liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali di natura tributaria o extra tributaria; in tale ipotesi le relative pattuizioni dovranno essere concordate e formalizzate in separata convenzione.

ART. 8 - VARIAZIONI DI TARIFFA E/O CONTRATTUALI

Il concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale ed approvate dagli organi di controllo.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa, salvo diritti, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

Nel caso di variazioni di tariffe, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge nel corso della concessione, nonché in presenza di modifiche legislative alla fattispecie impositiva del tributo, il canone concessorio riconosciuto al Comune dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale, sia in diminuzione che in aumento. In quest'ultimo caso (aumento del canone a favore del Comune), tale aumento avverrà comunque unicamente per i punti percentuali eccedenti il 10% in quanto tale franchigia viene riconosciuta al concessionario a fronte dei continui e progressivi aumenti del costo del servizio.

Parimenti è facoltà delle parti richiedere l'adeguamento delle condizioni contrattuali al verificarsi di una delle ipotesi previste nel codice civile.

Qualora, per sopravvenute disposizioni normative, regolamentari o altra qualsivoglia causa, il tributo oggetto della concessione (o parte di esso) dovesse essere abrogato e/o incorporato (o sostituito) in altro tributo o cespite, il rapporto contrattuale in essere proseguirà riferito al nuovo tributo o cespite, sino alla naturale scadenza, in quanto il Comune riconosce al concessionario il diritto di prelazione per l'affidamento della gestione in concessione del nuovo tributo o cespite, previo trattativa tra le parti.

ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

L'affissione dovrà essere effettuata secondo le norme del D.Lgs. 507/93 e tempestivamente eseguita a richiesta degli utenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, e senza che il Concessionario possa richiedere altri compensi oltre a quelli previsti dall'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93 che gli sono interamente devoluti per la particolare prestazione di urgenza ai sensi dello stesso articolo.

ART.10 - SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza del settore finanze.

L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione.

Il Concessionario dovrà in tal caso tenersi a disposizione degli Organi di controllo presso la Sede Municipale nella quale, a richiesta, dovrà produrre la documentazione.

ART.11 - BOLLETTARI DI RISCOSSIONE

Per tutto quanto riguarda bollettari e registri contabili si rimanda al Decreto Ministero Finanze del 26.4.1994 (Disposizioni in ordine alla gestione contabile del servizio); nel caso la riscossione avvenga, oltre che a mezzo conto corrente postale (per la pubblicità annua) anche per cassa (per i diritti di affissione e la pubblicità temporanea), per queste ultime due fattispecie dovranno essere utilizzati due tipi di bollettari distinti, preventivamente vidimati dal Comune; ogni bolletta dovrà essere redatta almeno in duplice copia.

I bollettari vidimati dovranno essere annotati quantitativamente su appositi registri di carico-scarico.

Tutti i bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni (e, per la pubblicità annuale, i tabulati riepilogativi degli introiti realizzati) e ad esibirli entro 30 giorni ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli; gli stessi dovranno inoltre essere consegnati al Comune a fine gestione con apposito verbale di consegna.

ART.12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia.

Potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, concentrare presso la sua sede principale o periferica la riscossione dell'imposta annuale sulla pubblicità e la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui ed archivi e/o banche dati digitali.

Il Concessionario potrà conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione necessaria per i controlli di cui al precedente art. 11 e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza.

Il Comune si impegna, tramite l'Ufficio Tecnico, ad inviare trimestralmente alla Concessionaria, presso la sua sede centrale, tutte le autorizzazioni, e relativi disegni e bozze allegate con misure e dimensioni, inerenti a nuove esposizioni pubblicitarie; altresì si impegna, tramite i competenti uffici (Anagrafe, Commercio, Polizia Amministrativa, Tributi) a fornire, su richiesta del concessionario ed al fine di evitare emissioni di atti con intestazione errata o comunque passibili di arrecare disturbo a soggetti diversi dai reali titolari di imposta, tutti i dati necessari per una corretta emissione degli avvisi di pagamento e della formazione dei

ruoli di riscossione coattiva (quali ad esempio codici fiscali, data e luogo di nascita, date dei subentri o cessazioni di esercizi commerciali ecc.).

ART.13 - PERSONALE

Prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà segnalare al Comune il nome del personale incaricato per l'espletamento del servizio in loco; il personale incaricato dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione, che potrà chiederne la sostituzione per gravi e circostanziati motivi; l'Amministrazione proporrà, in tal caso, soluzioni alternative, prestando la propria collaborazione per la ricerca e la scelta di idoneo incaricato.

Gli oneri per il personale dipendente, collaboratori e incaricati saranno a totale carico del Concessionario, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilità del medesimo talchè nessun aggravio di spese deriverà al Comune.

Il Comune ha l'obbligo di rilasciare a detto personale tessera o documento di riconoscimento, a semplice richiesta del Concessionario; nessuna responsabilità potrà essere addebitata a quest'ultimo in caso di inadempienza del Comune.

ART.14 - IMPIANTI PER AFFISSIONI

Per le tabelle e plance da adibire al servizio delle pubbliche affissioni, il Comune segnalerà, prima dell'inizio della gestione, ubicazione, tipo e quantità, degli spazi esistenti, inviando al concessionario un elenco completo di tali spazi dal quale risultino, oltre alle indicazioni di cui sopra, anche lo stato d'uso, le dimensioni dello spazio affissionale e se trattasi di impianti affissionali utilizzabili solo da una facciata ovvero bifacciali.

Il Concessionario assumerà in consegna tali spazi con l'obbligo di restituzione al termine dell'appalto.

E' escluso ogni obbligo od onere per il concessionario relativamente ad ogni operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, essendo l'appalto solo riferito alla materiale affissione dei manifesti ed all'accertamento con riscossione del tributo; in particolare, nel caso si renda necessaria nel corso della gestione la installazione di nuovi impianti affissionali, il costo degli stessi non potrà in alcun modo essere imputato al concessionario.

ART.15 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Il Concessionario dovrà istituire recapito, nel comune stesso o nelle vicinanze, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere e riscuotere contestualmente i diritti e compensi per le prestazioni commissionate.

Le affissioni giornaliere e/o urgenti devono essere eseguite con la maggior sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, secondo l'ordine di presentazione delle commissioni e tenuto conto degli orari prestabiliti per le uscite.

Il Concessionario gestirà in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni secondo criteri gestionali determinati, per quanto riguarda tempi e orari, discrezionalmente secondo la propria struttura organizzativa; resta comunque facoltativa la possibilità di effettuare uscite nei giorni festivi e prefestivi.

Nessuna altra affissione potrà essere eseguita direttamente senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti; fanno eccezione unicamente gli spazi di soggetti privati eventualmente concessi a norma di regolamento ed ai sensi dell'art. 3 comma 3 del

D.Lgs. 507/93, i quali devono comunque preventivamente effettuare il versamento dei diritti o dell'imposta dovuta.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

Per i servizi di affissione richiesti, oltre che nel capoluogo, nelle diverse frazioni del comune, l'appaltatore avrà diritto a riscuotere la somma forfetaria di euro 1,30 a commissione e per ciascuna frazione ove le affissioni gli vengano richieste, qualunque sia il numero dei manifesti da affiggere, a titolo di rimborso spese carburante.

ART.16 - RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI

Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.

Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.

In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonchè in tutti i successivi gradi di giudizio il concessionario si farà interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quant'altro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dell'atto impugnato.

Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, a trasmettere la medesima sollecitamente al concessionario al fine di consentire la pienezza della difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio correlata ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.92.

ART.17 - AFFISSIONI GRATUITE ED A TARIFFA RIDOTTA

Il Concessionario si impegna a non richiedere il pagamento dei diritti di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93, che il Comune provvede ad affiggere direttamente mediante proprio personale negli appositi spazi riservati, senza nulla dovere e pretendere a tale titolo; nel caso l'affissione venga richiesta al Concessionario verrà comunque applicata la tariffa ridotta del 50% prevista dall'art. 20 D.L. 507/93.

Le affissioni a titolo gratuito (compreso il patrocinio gratuito concesso dal Comune) e quelle a tariffa ridotta non possono superare per la stessa unità di tempo di esposizione rispettivamente il 10 % ed il 10 % (e così in totale il 20 %) degli spazi ed impianti adibiti ad affissioni.

ART.18 - ESPOSIZIONI ABUSIVE

Le affissioni eseguite direttamente e non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione della maggiorazione di cui all' art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 nonchè della applicazione delle sanzioni previste dai D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e dal successivo regolamento comunale di attuazione.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione di sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell'esposizione/affissione abusiva.

ART.19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

1. Ad applicare il D.Lgs. 507/93, e le altre disposizioni legislative vigenti.
2. Ad applicare il regolamento - tariffa deliberato dal Consiglio Comunale e successive modifiche.
3. A trasmettere le annuali statistiche alla Ministero delle Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale;
4. A subentrare in tutti i diritti e obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D.Lgs. 507/93.
5. Ad espletare, su eventuali reclami non rituali circa l'effettuazione del servizio , le opportune verifiche ed a riferire o controdedurre, fornendo comunque tutti gli elementi necessari
6. A versare nei termini di legge la tassa di concessione governativa, se dovuta.
7. Presentare il Conto di Gestione dell'Agente contabile entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui si e' svolta la gestione.

ART.20 - RESPONSABILITÀ , POLIZZA RC E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. Dal giorno delle consegne e dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa (e consegnare copia al Comune) di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza fidejussoria a garanzia del canone , per un importo pari al 10% dell'intero importo contrattuale, e consegnarne copia al Comune.

Per tutta la durata dell'appalto il Concessionario deve eleggere domicilio presso la propria sede legale e può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti.

ART.21 - CONTROVERSIE E NORME FINALI


1. Tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione non sarà soggetto a registrazione in base al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 art. 7 (e art. 5 della tabella allegata). Il contratto verrà redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata, in esenzione totale di diritti e spese, come da parere 10/2007 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti.

2. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto con il presente capitolato, avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal Consiglio Comunale previo comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli oneri di capitolato.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, ove compatibili, le norme vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali. Il Concessionario riconosce competente per eventuali provvedimenti giudiziari il Foro della provincia di appartenenza del Comune.

PER IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE DI ALTARE



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIA
N. 245/2019
Reg. Generale n. 535/2019**

Certificato di pubblicazione AL n. 1010 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

27.11.2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta